

Riunione del 3 marzo 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI  
- RUBERT MARIO

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale;
- ritenuto che Rubert Mario era inibito dall'esercizio di ogni attività federale della durata di mesi 6, in forza della decisione resa da questa Commissione con delibera del 15.07.03, a seguito della contestazione di apposizione di firma apocrifa;
- Preso atto che il Signor Rubert Mario, in data 23.10.03; nel periodo di esecuzione del provvedimento disciplinare, espletava funzioni di segnapunti in una manifestazione Fipav - gara n. 1488 serie D , girone A, ovvero violando ulteriormente il principio della probità sportiva, oltre quanto disposto dagli Organi giurisdizionali della Federazione medesima.

Va sottolineato, che Rubert Mario, ha espletato le funzioni di segnapunti anche nella gara 0014 del 23.10.03 - serie under 20 - in ciò mostrando assoluto dispregio della decisione del 17-07-03 di questa Commissione. Nell'affermare, dunque, la responsabilità del Signor Rubert Mario per le contestazioni ascritte e tenuto conto del comportamento tenuto dal medesimo in relazione alla sanzione inflitta in data 17-07-03, si ritiene determinare la sanzione della sospensione di mesi 12, utilizzando quel principio di gradualità della pena, cardine non solo quantistico sul quale ruota l'elemento punitivo di ogni decisione di condanna.

La misura doppia della sanzione è così determinata in quanto la prospettazione dei fatti non può essere ricompresa nella identità del reato, bensì quale figura autonoma di irrispettosità manifesta di una decisione adottata in via giurisdizionale.

Posta la natura della violazione ed al fine di evitare per quanto possibile ulteriori violazioni della medesima natura, si ritiene opportuno disporre anche il ritiro del tesserino Fipav del Sig.Rubert Mario, in ciò delegando per l'esecuzione il Comitato Regionale Veneto, il quale è tenuto ad inoltrare alla Procura Federale l'eventuale esito negativo.

P.Q.M.

Determina in 12 mesi la sanzione della sospensione da ogni attività federale al Signor Rubert Mario, mandando al Comitato Regionale Fipav Veneto il ritiro del tesserino federale, nonché copia della presente decisione al dipartimento arbitri, attesa la natura delle violazioni per le quali il Signor Rubert Mario è stato giudicato, per opportuna informazione.

Data , .....

ILPRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci